

FONTE : www.lenius.it su dati ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), Ministero degli Interni, SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria: dati e differenze

Filomena Guerrieri

Quando una persona straniera entra in Italia, non importa se legalmente o meno, ha diritto a fare richiesta di protezione internazionale allo Stato italiano, come stabilito dalla Direttiva europea 83 del 2004 recepita in Italia con il Decreto Legislativo 251 del 2007. La domanda viene poi esaminata dalla Commissione Territoriale competente che, dopo apposita audizione, decide se concedere o meno la protezione internazionale, che può prendere due forme: l'asilo politico – cioè lo status di rifugiato – e la protezione sussidiaria. A queste si aggiunge la protezione umanitaria, una forma di tutela introdotta in Italia nel 1998.

Quali sono nel concreto le differenze tra queste tre forme di tutela? Quante persone ottengono l'asilo politico, la protezione umanitaria e la protezione sussidiaria in Italia?

Le differenze tra asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria

Asilo politico

Al titolare dello **status di rifugiato** viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra all'articolo 1 sancisce che è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Per **atti di persecuzione** si intende ad esempio: violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; provvedimenti giudiziari, amministrativi o di polizia discriminatori o sproporzionati; sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.

Non basta però che una persona abbia subito e sia a rischio di subire questi atti di persecuzione perché ottenga l'asilo politico, occorre che questi atti siano riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica.

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso **dà diritto a chi ne è titolare di:**

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- Accesso allo studio.
- Titolo di viaggio: lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente

al passaporto.

- Ricongiungimento familiare: il titolare di asilo politico può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- Cittadinanza italiana: i tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri **il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine**. Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il relativo permesso di soggiorno avente durata di 5 anni viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso **dà diritto a chi ne è titolare di:**

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- Accesso allo studio.
- Titolo di viaggio: la questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all'autorità diplomatica del paese di origine. A volte non è sempre così e dipende da quale questura: in caso di abusi o segnalazioni occorre sempre far riferimento alle associazioni che tutelano i diritti dei rifugiati.
- Ricongiungimento familiare: anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.

Protezione umanitaria

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano, quali ad esempio: motivi di salute o di età, il rischio di trovarsi in situazioni di grave violenza o instabilità politica, o in mezzo a carestie o altri disastri ambientali. Il permesso è rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale che ha provveduto ad esaminare la situazione del richiedente, oppure su richiesta del cittadino straniero.

La durata è variabile anche se la prassi vuole che venga concesso per un massimo di due anni rinnovabili e **dà diritto a:**

- Accesso allo studio.
- Accesso al servizio sanitario nazionale.
- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- Ricongiungimento familiare: non consentito.
- Titolo di viaggio: non rilasciato.

L'istituto della protezione umanitaria ha mentre scriviamo un destino incerto: il ministro dell'interno Salvini sembra infatti intenzionato ad abolirla. A inizio luglio 2018 ha inviato una circolare ai prefetti chiedendo di ridurre il numero di rilasci di permessi di soggiorno per motivi umanitari. Ora il prossimo passo potrebbe essere l'abolizione della legge del 1998 che l'aveva istituita.

Asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria: i dati in Italia

Secondo i dati Ismu, delle circa 81 mila richieste di asilo politico esaminate in Italia nel 2017, il 16,8% è risultata in una protezione internazionale: l'8,4% dei richiedenti asilo ha ottenuto lo status di rifugiato, un altro 8,4% ha ricevuto la protezione sussidiaria. A questi si aggiunge un altro 24,7% di richiedenti asilo che ha ottenuto la protezione umanitaria. **Circa 4 domande su 10 hanno dunque ottenuto una forma di tutela.**

Per quanto riguarda i **paesi di provenienza**, tendono a ricevere una qualche forma di tutela i richiedenti asilo somali (97% dei casi), siriani (95%), afgani (91%), iracheni (90%). Molto più basse le percentuali di riconoscimento di richiedenti asilo provenienti da Marocco (22%), Nigeria (25%), Senegal (28%), Pakistan (29%), Bangladesh (33%).

La tendenza è piuttosto stabile nel tempo, con le percentuali che salvo rare eccezioni – come nel 2012, quando ci fu il boom di protezioni umanitarie concesse a chi fuggiva in seguito alle primavere arabe – hanno variazioni molto contenute. Se prendiamo **i dati complessivi delle 373 mila domande di asilo analizzate dal 2010 al 2017**, vediamo che la protezione internazionale è stata concessa al 21,6% dei richiedenti asilo, 28 mila rifugiati (il 7,5% delle domande) e 52 mila con protezione sussidiaria (il 14,1%). Oltre 95 mila sono state le protezioni umanitarie concesse, il 25,6% delle domande esaminate.

Nel 2018, secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati al 30 giugno, sono state esaminate 48 mila domande di asilo. 3.300 (il 6,9%) hanno ottenuto lo status di rifugiato, circa duemila (4,1%) la protezione sussidiaria, 13.500 (28,1%) la protezione umanitaria. In totale quindi, anche nel 2018, circa 4 richiedenti asilo su 10 ricevono una forma di tutela.

Va precisato che questi numeri si riferiscono agli esiti delle richieste esaminate dalle Commissioni territoriali d'asilo. Coloro che ricevono un diniego della protezione possono presentare ricorso e – secondo una ricerca Sprar riferita al 2016 – **circa il 50% dei ricorrenti ottiene una forma di protezione** in seconda istanza. Il dato dei 4 su 10 diventa quindi circa 6 su 10 se aggiungiamo coloro che vincono il ricorso.

Questi dati collocano l'Italia tra gli ultimi paesi in Europa per percentuale di esiti delle richieste di asilo che risultano in protezione internazionale. La media UE è di circa il 60% di riconoscimenti in prima istanza, con paesi come Olanda, Austria, Svezia, Germania, Danimarca e Spagna che sono intorno al 70%. Tra i paesi più grandi, percentuali inferiori si registrano in Francia e Regno Unito, con poco più del 30% di riconoscimenti.